



SCARICHI IN PUBBLICA  
FOGNATURA

OPUSCOLO INFORMATIVO AGLI UTENTI

**1. Definizioni**

- **Acque reflue industriali:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;
- **Acque reflue domestiche:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- **Acque reflue assimilate alle acque reflue domestiche:**
  - *Quelle provenienti dalle attività riportate all'art.101, comma 7 e 7 bis del D. Lgs. 152/06 e smi;*
  - *Quelle provenienti dalle attività indicate in Tab.1 All.2 del DPGRT 46/R/2008 e smi aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche. In tabella sono distinte le attività per le quali le acque reflue sono assimilate al domestico previa verifica di alcune condizioni quali-quantitative o a prescindere.*

**Acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC):** acque meteoriche dilavanti, ivi incluse le acque meteoriche di prima pioggia, derivanti dalle attività che comportano oggettivo rischio di trascinamento, nelle acque meteoriche, di sostanze pericolose o di sostanze in grado di determinare effettivi pregiudizi ambientali individuate dal Regolamento 46/R/2008 e smi.

**2. Obblighi**

- Lo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura è sempre ammesso previa stipula del contratto con Nuove Acque SpA. Nel caso di scarico in fognatura priva di impianto di depurazione è obbligatorio un trattamento a piè di utenza come disciplinato dalla normativa vigente;
- Gli scarichi di acque reflue industriali sono soggetti ad autorizzazione da parte della Regione, che a tal fine richiede parere ad ARPAT e Nuove acque SpA;
- Le domande di nuova autorizzazione e di rinnovo devono essere inoltrate al SUAP tramite apposita modulistica completa in ogni sua parte;
- Il rinnovo dell'atto autorizzativo deve essere presentato sei mesi prima della scadenza in caso di A.U.A. / A.I.A. / autorizzazione ai sensi dell'art. 208 ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e smi in ottemperanza alle disposizioni normative vigenti;
- Senza autorizzazione o ad autorizzazione scaduta se il titolare non ha fatto domanda di rinnovo nei termini, lo scarico è vietato;
- Devono essere rispettati i limiti di concentrazione allo scarico, i limiti quantitativi riportati in autorizzazione e tutte le prescrizioni riportate (es. autocontrolli, manutenzioni, obblighi di installazione pozzetti e misuratori, etc.);
- L'autorizzazione contiene anche le attività ed i processi da cui si originano gli scarichi: scarichi non provenienti dai processi autorizzati non sono consentiti;
- Per le acque meteoriche contaminate valgono le stesse regole degli scarichi industriali. In questo caso è obbligatorio presentare anche il Piano di Gestione delle Acque Meteoriche;
- Le acque reflue assimilabili al domestico sono quelle definite dal DPGRT 46/R/2008 e smi- All. 2 tab. 1. Nel caso di attività rientranti tra quelle per cui lo scarico è assimilabile solo a certe condizioni (es. < 100 A.E.) è obbligatorio richiedere autorizzazione a Nuove Acque SpA inviando la domanda di assimilazione alla PEC [scarichi\\_attivita\\_produttive@pec.nuoveacque.it](mailto:scarichi_attivita_produttive@pec.nuoveacque.it), corredata di tutta la documentazione elencata nell'apposito modulo, al fine di dimostrare la sussistenza delle condizioni di assimilabilità;
- Per tutti gli scarichi (domestico, industriale...) l'accettazione dello scarico in fognatura priva di impianto di depurazione è subordinata alla verifica di non superamento della soglia di portata massima consentita allo scarico fognario.

**3. Controlli**

- Gli scarichi sono oggetto di controllo da parte degli Enti preposti (ARPAT, Corpo Forestale dello Stato...) e da Nuove Acque S.p.A. (per tale motivo deve sempre essere consentito l'accesso agli operatori di Nuove Acque SpA);
- L'oggetto dei controlli comprende la verifica del rispetto dei limiti di scarico (previo campionamento), delle prescrizioni autorizzative, e della non sussistenza di altri scarichi diversi da quelli autorizzati;
- Tutti gli esiti dei controlli non conformi vengono comunicati ad ARPAT e alla Regione Toscana per i provvedimenti conseguenti;
- Nel caso in cui l'inottemperanza sia ritenuta pregiudizievole per l'ambiente, o reiterata, o ritenuta grave, può essere richiesta la sospensione dello scarico;
- Nuove Acque S.p.A. ha il diritto di richiedere danni qualora scarichi abusivi o non conformi abbiano recato pregiudizio a strutture ed impianti in sua gestione.

**4. Valori limiti di concentrazione allo scarico**

Generalmente agli scarichi in pubblica fognatura vengono imposti i limiti di concentrazione per lo scarico in pubblica fognatura, ma esistono delle eccezioni.

Agli scarichi recapitanti in pubblica fognatura non dotata d'impianto di depurazione finale, sono applicati limiti per scarico in acque superficiali, così come previsto dalla Normativa Regionale.

Nuove Acque spa ha la facoltà di richiedere l'applicazione di limiti più restrittivi anche sulla base delle caratteristiche della rete, degli scolmatori di piena e dell'impianto di depurazione finale.

Nuove Acque spa può concedere deroghe, ovvero consentire di scaricare oltre i limiti per lo scarico in pubblica fognatura, se richiesto e a patto che non sia compromessa la funzionalità della rete fognaria, scolmatori e impianti di depurazione. La deroga comporta una maggiorazione della tariffa. La deroga può anche essere regolata da una specifica convenzione di utenza con la ditta qualora il maggior onere depurativo che dovrà sostenere il Gestore richieda l'applicazione di una tariffa particolare o qualora la deroga si estenda a parametri o valori non ricompresi nel Regolamento fognatura e depurazione del Gestore. Le convenzioni di utenza sono sottoposte all'approvazione dell'Autorità Idrica Toscana. Le deroghe non sono concesse per le sostanze pericolose.

## 5. Valori limite di emissione in acque di scarico

Tabella 3, Allegato V, Parte III, D.Lgs. 152/2006 e smi (di seguito esplicitati per i principali parametri)

| Parametri                  | Unità di misura | Scarico in acque superficiali | Scarico in rete fognaria |
|----------------------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|
| pH                         |                 | 5,5-9,5                       | 5,5-9,5                  |
| Solidi Speciali Totali     | mg/l            | ≤ 80                          | ≤ 200                    |
| BOD5                       | mg/l            | ≤ 40                          | ≤ 250                    |
| COD                        | mg/l            | ≤ 160                         | ≤ 500                    |
| Alluminio                  | mg/l            | ≤ 1                           | ≤ 2,0                    |
| Arsenico                   | mg/l            | ≤ 0,5                         | ≤ 0,5                    |
| Bario                      | mg/l            | ≤ 20                          | --                       |
| Boro                       | mg/l            | ≤ 2                           | ≤ 4                      |
| Cadmio                     | mg/l            | ≤ 0,02                        | ≤ 0,02                   |
| Cromo totale               | mg/l            | ≤ 2                           | ≤ 4                      |
| Cromo VI                   | mg/l            | ≤ 0,2                         | ≤ 0,2                    |
| Ferro                      | mg/l            | ≤ 2                           | ≤ 4                      |
| Manganese                  | mg/l            | ≤ 2                           | ≤ 4                      |
| Mercurio                   | mg/l            | ≤ 0,005                       | ≤ 0,005                  |
| Piombo                     | mg/l            | ≤ 0,2                         | ≤ 0,3                    |
| Rame                       | mg/l            | ≤ 0,1                         | ≤ 0,4                    |
| Selenio                    | mg/l            | ≤ 0,03                        | ≤ 0,03                   |
| Zinco                      | mg/l            | ≤ 0,5                         | ≤ 1                      |
| Cianuri Totali             | mg/l            | ≤ 0,5                         | ≤ 1                      |
| Idrocarburi totali         | mg/l            | ≤ 5                           | ≤ 10                     |
| Fenoli                     | mg/l            | ≤ 0,5                         | ≤ 1                      |
| Aldeidi                    | mg/l            | ≤ 1                           | ≤ 2                      |
| Solventi org. aromatici    | mg/l            | ≤ 0,2                         | ≤ 0,4                    |
| Solventi org. azotati      | mg/l            | ≤ 0,1                         | ≤ 0,2                    |
| Solventi clorurati         | mg/l            | ≤ 1                           | ≤ 2                      |
| Tensioattivi totali        | mg/l            | ≤ 2                           | ≤ 4                      |
| Pesticidi totali           | mg/l            | ≤ 0,05                        | ≤ 0,05                   |
| Grassi e olii animali/veg. | mg/l            | ≤ 20                          | ≤ 40                     |

I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.

### ELENCO SOSTANZE PERICOLOSE

Arsenico, Cadmio, Cromo Totale, Cromo esavalente, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Fenoli, Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti, Solventi organici aromatici, Solventi organici azotati, Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati), Pesticidi Fosforiti, Composti organici dello stagno, Sostanze classificate contemporaneamente "cancerogene" (R45) e "pericolose per l'ambiente acquatico" (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

## 6. Scarico di acque di prima pioggia (AMPP) e di acque meteoriche dilavanti contaminate (AMC)

Lo scarico di AMPP derivanti da stabilimenti che svolgano le attività elencate di seguito devono essere autorizzate dalla Regione:

- Le attività di cui all'allegato 8 alla parte II del decreto legislativo 152/2006 sottoposte all'autorizzazione ambientale integrata;
- Le attività stradali di distribuzione del carburante, come definiti dalla normativa regionale vigente in materia di rete distributiva dei carburanti. Impianti di stoccaggio di idrocarburi;
- Gli stabilimenti di lavorazione di oli minerali non rientranti nelle fattispecie di cui al punto 1 ed i depositi per uso commerciale delle stesse sostanze soggetti ad autorizzazione ai sensi della normativa vigente in materia;
- I centri di raccolta, deposito e trattamento di veicoli fuori uso;
- I depositi e le attività soggetti ad autorizzazione o comunicazione ai sensi della vigente normativa in materia di gestione dei rifiuti e non rientranti nelle attività di cui al punto 1, nonché i centri di raccolta dei rifiuti urbani, secondo quanto previsto dal decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 8 aprile 2008 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall'articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche);
- Le attività industriali destinati alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose; e/o di carta e cartoni;
- Le attività di pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) e/o di tintura di fibre o di tessuti;
- Le attività di concia delle pelli;
- Le attività di lavorazione di inerti attuate al di fuori delle aree di cava o di miniera di cui alla tabella 6 punti 2 e 3;
- Aziende in cui si svolgono le produzioni di cui alla tabella 3A dell'allegato 5 della parte III del decreto legislativo.

E' **VIETATO** lo scarico o l'immissione diretta di acque meteoriche nelle acque sotterranee.

Il titolare delle attività sopra riportate, presenta il **piano di gestione delle AMD in fase di istanza autorizzativa.**

## 7. Sanzioni

| VIOLAZIONE   | SANZIONE   |
|--|--|
| <b>Superamento valori limite</b> fissati nelle tabelle di cui all'all.5 alla Parte III oppure i diversi valori limite stabiliti dalle regioni o quelli fissati dall'autorità competente  | <b>Sanzione amm.va da 3.000 € a 30.000 €</b>                                   |
| <b>Effettuazione scarico senza osservare le prescrizioni indicate nel provvedimento di autorizzazione</b>  | <b>Sanzione amm.va da 1.500 € a 15.000 €</b>                                   |
| <b>Violazione prescrizioni concernenti l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per la misurazione delle portate e dei volumi, oppure obbligo di trasmissione dei risultati delle misurazioni</b>   | <b>Sanzione amm.va da 1.500 € a 6.000 €</b>                                    |
| <b>Effettuazione nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, o mantenimento scarichi dopo sospensione o revoca autorizzazione</b>  | <b>arresto da 2 mesi a 2 anni o ammenda da 1.500 € a 10.000 €</b>              |
| <b>Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tab.5 e 3/A all.5 Parte III) senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata</b>   | <b>arresto da 3 mesi a 3 anni (e dell'ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro)</b> |
| <b>Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (tab.5 e 3/A all. 5 Parte III) e in violazione delle prescrizioni autorizzative o comunque impartite dall'autorità competenti</b>  | <b>arresto fino a 2 anni</b>   |
| <b>Scarico di acque reflue industriali con superamento dei limiti di scarico fissati dalle Tab.3 (e 4 se scarico su suolo) all.5 Parte III in relazione alle sostanze pericolose di Tab.5 Parte III ovvero dei limiti più restrittivi fissati dall'autorità competenti</b> | <b>arresto fino a 2 anni e ammenda da 3.000 € a 30.000 €</b>                   |
| <b>Scarico acque reflue industriali con superamento limiti di scarico fissati in relazione alle sostanze pericolose di Tab.3/A all.5 Parte III</b>   | <b>arresto da 6 mesi a 3 anni e ammenda da 6.000 € a 120.000 €</b>             |
| <b>Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo e acque sotterranee</b>  | <b>arresto fino a 3 anni</b>   |